

A003312



FONDAZIONE INSIEME onlus.

Da ilsole24ore del 7/1/2016, <<MINORI CON SEZIONI AD HOC E RILANCIO DELLA MEDIAZIONE>>, di Cosimo Maria Ferri,

sottosegretario alla Giustizia.

Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.

Il Ddl delega. L'autore è sottosegretario alla Giustizia.

E' in corso un importante dibattito sulla riforma della giustizia minorile e sulle forme di tutela dei minori nel nostro sistema giudiziario.

Viviamo oggi, come accadde nella stagione delle riforme degli anni 70, un periodo di cambiamento mosso dall'attenzione per i diritti dei minori: avvertiamo l'attualità dei principi ispiratori della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, secondo i quali l'azione degli organi legislativi nazionali deve riservare «considerazione preminente» all'«interesse superiore del fanciullo».

Gli istituti del processo penale minorile -tra cui la messa alla prova, l'irrilevanza penale del fatto e il perdono giudiziale- attribuiscono rilevanza al progetto educativo finalizzato al reinserimento sociale del minore.

Quest'approccio, definito dagli addetti ai lavori *imputato-centrico*, deve conciliarsi oggi con l'esigenza di assistenza e partecipazione della vittima del reato al procedimento penale, in base agli indirizzi del diritto sovranazionale.

Questo punto merita particolare considerazione perché pone in primo piano le forme di tutela minima che devono essere garantite ai soggetti vulnerabili nell'ambito del processo penale.

In questo nuovo contesto occorre rilanciare la mediazione penale, che offre all'autore del reato l'opportunità di confrontarsi con le conseguenze della sua azione con l'avvicinamento all'esperienza di sofferenza imposta alla vittima.

È auspicabile che questo strumento di giustizia riparativa possa trovare applicazione anche nella fase dell'esecuzione della pena, in modo da ampliarne la funzione educativa e di ricomposizione del conflitto.

È il pensiero espresso da tecnici, esperti e rappresentanti della società civile, nell'ambito degli Stati Generali dell'esecuzione penale, un ampio confronto avviato quest'anno dal ministero della Giustizia, che dedica due specifici tavoli al tema dei «Minorenni autori di reati» e a quello della «Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato».

•Anche il legislatore sta operando su più fronti con iniziative destinate a sfociare in importanti riforme di settore delle quali il trattamento del minore costituisce il fulcro.

Il DDL DELEGA. Ineludibile un nuovo ordinamento penitenziario che dia più articolate risposte sul disagio dei ragazzi.

Mi riferisco, ad esempio, al progetto di istituire sezioni per la famiglia e la persona presso i Tribunali ordinari -che intende consentire, in parallelo, di valorizzare le competenze specialistiche civili e penali dei Tribunali per i minorenni-, e all'approvazione alla Camera del Ddl delega per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età.

Sotto tale ultimo profilo, una soluzione per offrire al minore una protezione adeguata, capace di coniugare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo viene offerta, negli ultimi anni, dal collocamento in comunità non solo per il minore che incappi nel circuito penale ma per tutti i *minori fuori famiglia*.

Il ricorso sempre più diffuso a questa preziosa risorsa è per certi versi, sintomatico dell'insufficienza degli strumenti a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile ed evidenzia, ancora una volta, l'ineludibilità di una nuova disciplina di ordinamento penitenziario che individui più articolate risposte rispetto alla complessità delle forme di disagio dei minori.

Non dobbiamo infine dimenticare che il soggetto di minore età, al di là dei motivi che lo hanno indotto a "deviare", è una persona che va aiutata a maturare la capacità di reggere le frustrazioni e di gestire i conflitti che caratterizzano l'età adulta e spesso è un adolescente alla ricerca di punti di riferimento e di significati da dare alle regole che ne limitano le azioni.

La necessità di rendere le sanzioni destinate ai minori più duttili e diversificate e di differenziare l'offerta dei servizi residenziali per la giustizia minorile sono conseguenza del fatto che la funzione educativa della pena non può prescindere dalla individualità specifica del minore e del giovane adulto, la quale costituisce il punto di partenza per definire qualunque forma di accompagnamento e di intervento.

La capacità di portare a termine ogni riforma nel quadro di questi principi è un moderno terreno di sfida e deve essere il nostro obiettivo più ambizioso da cui dipende il concreto reinserimento delle giovani risorse nel tessuto della società civile.